



Regolamento per la gestione dell'esame di lingua italiana dell'Ordine TSRM PSTRP della Provincia di Bolzano

1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita da:

- a) art. 50.8bis D.P.R. 394/99 - Regolamento attuativo del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione per i cittadini non comunitari
- b) art. 7 del D.lgs. 206/07 valido per i cittadini provenienti dalla UE dove si riporta che con l'acquisizione della cittadinanza italiana decade la disposizione contenuta nell'art. 2 del Decreto di riconoscimento del titolo
- c) Circolare 59/2015 della Federazione TSRM PSTRP
- d) Circolare del Ministero della Salute n.1259/2000 del 12 aprile 2000
- e) Circolare Ministero dell'Interno del 22 aprile 2021
- f) La Procedura d'iscrizione nazionale dei professionisti agli albi istituiti con dm 13 marzo 2018 disponibile al sito www.tsrp.org
- g) Direttiva 2005/36/CE dell'art. 53 779/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

2-ISCRIZIONE ALL'ALBO

La procedura nazionale di iscrizione agli albi TSRM PSTRP, garantisce che in tutto il territorio nazionale l'iscrizione agli albi avvenga in modo uniforme, assicurando a ogni singolo professionista richiedente un trattamento equo e trasparente, a prescindere dall'Ordine territoriale al quale deve fare riferimento.

La procedura dalla quale il gruppo di lavoro è partito è quella consolidata negli ex Collegi professionali dei TSRM, ai sensi del D.Lgs. CPS 233/46 e del DPR 221/50, adattata sulla base di quanto previsto dalla legge 3/2018 e dal DM del 13 marzo 2018, con particolare riferimento alla commissione d'albo quale livello intermedio tra il professionista che richiede l'iscrizione all'albo e il Consiglio direttivo deliberante.

Il professionista effettua la registrazione al sito <https://amministrazione.albweb.net/login> e procede con la procedura dematerializzata fino al momento della delibera di iscrizione. Il professionista può verificare costantemente lo stato della sua pratica.

3- CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai cittadini stranieri comunitari e non comunitari che abbiano richiesto al Ministero della Salute italiano il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria che intende esercitare.

Sono particolarmente interessati alle nuove disposizioni, i cittadini in possesso di titoli abilitanti conseguiti totalmente in un paese terzo che sono residenti in Italia con un regolare permesso di soggiorno oppure sono residenti all'estero ed intendono trasferirsi in Italia.

Professionisti EU in possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana emessi da organismi riconosciuti a livello nazionale o internazionale, sono esonerati dalla prova di conoscenza della lingua. Professionisti non EU in possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana emessi da organismi riconosciuti a livello nazionale o internazionale, sono esonerati dalla prova di conoscenza



della lingua, ma devono sostenere la prova sulla conoscenza della normativa italiana relativa all'esercizio professionale.

4-ACCERTAMENTO CONOSCENZE LINGUISTICHE

Qualora il decreto nominale di equivalenza del titolo rilasciato Ministero della Salute, richieda l'accertamento delle conoscenze linguistiche necessario allo svolgimento della professione, è necessario avere sostenuto e superato un esame presso l'Ordine professionale che certifichi:

- a) la conoscenza della lingua italiana nei termini tecnico-sanitari (per tutti indifferentemente);
- b) la conoscenza della normativa italiana relativa all'esercizio professionale (solo per coloro che provengono da Paesi extra UE).

Per quanto concerne l'esame di italiano, e più in generale per tutte le operazioni collegate con il riconoscimento dei titoli stranieri, ogni Ordine fa, anzitutto, riferimento al sito web del Ministero, presso il quale è reperibile anche la modulistica di riferimento per il riconoscimento del titolo e ai regolamenti interni.

5- TIPOLOGIA DI ESAME

L'esame consiste in una prova orale finalizzata ad accertare la capacità di comprensione e di espressione della lingua orale: consiste in un colloquio su argomenti d'interesse professionale.

Ai sensi della normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori, solo per i professionisti non comunitari, il colloquio servirà anche a verificare la conoscenza della normativa relativa all'esercizio professionale della professione sanitaria di riferimento. Il colloquio sarà focalizzato principalmente sulla lettura e il commento della Costituzione etica e/o di testi specifici della professione, sul profilo professionale e sulla capacità di interagire con gli esaminatori nella comunicazione, verificando la comprensione della lingua italiana, specie dei termini tecnico-sanitari. Nel caso di professionista extracomunitario il colloquio riguarderà anche la conoscenza delle principali norme di riferimento professionale e il codice deontologico. Le concrete modalità d'esame saranno determinate dalla commissione esaminatrice.

6- COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da:

- Presidente dell'Ordine (o suo delegato membro del consiglio direttivo)
- due membri della Commissione di Albo di appartenenza, della specifica professione di riferimento, in subordine può essere nominato un referente della medesima area di appartenenza del Consiglio Direttivo, ovvero due iscritti all'albo della professione di riferimento.

La commissione nomina un componente segretario con funzioni di verbalizzatore.

Si applica il principio della rotazione per la nomina dei componenti della commissione, se fattibile.

Conflitti di interesse

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di esame devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, in particolare non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame e in particolare, non possono essere assunti incarichi di



commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi.

7 - RICORSI

L'accertamento negativo da parte della Commissione non preclude, in via definitiva, l'iscrizione all'albo professionale o all'elenco speciale. L'esame non può essere ripetuto da parte del candidato prima che siano trascorsi due mesi dal precedente. È ammissibile che, superato l'esame in un Ordine, si scelga poi di iscriversi in un altro. Trattandosi di idoneità e non di concorso pubblico è importante che venga adeguatamente valutata la conoscenza dell'italiano nei termini di cui sopra.

8- COSTI

In riferimento:

- alla direttiva 2005/36/CE dell'art. 53 779/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali alla normativa vigente che richiede che l'accertamento delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale debba avvenire da parte dell'Ordine con oneri a carico dell'interessato
- ai decreti di riconoscimento pubblicati in Gazzetta relativi ai cittadini stranieri comunitari dove esplicitamente disposto che l'Ordine professionale territorialmente competente provvede ad accertare il possesso delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione
- alle delibere dell'Ordine che definiscono a cadenza annuale l'ammontare dei diritti di segreteria si comunica che il costo dell'esame di lingua italiana è di Euro 150,00 (da versare entro il giorno in cui si stabilisce la data dell'esame mediante modalità comunicate in sede di convocazione.

In caso di accertamento negativo il candidato potrà sostenere, previo pagamento di Euro 150,00 per ciascuna nuova richiesta, una seconda e terza prova a distanza di non meno di due mesi dalla precedente.

9-RICHIESTA DI ESAME

In fase di preiscrizione e valutazione dei titoli sia il referente della professione, e anche il presidente del consiglio direttivo ed il segretario, verificano la necessità dell'esame di lingua italiana e l'Ordine lo comunicherà al professionista interessato, indicando la procedura per il pagamento della tassa d'esame.

L'Ordine può eventualmente ricontattare il professionista mediante nota di convocazione qualora entro la data di 2 mesi dall'invio della domanda di preiscrizione non abbia richiesto di sostenere la prova d'esame.

10- DISPOSIZIONI FINALI

Il Presidente pro tempore dell'Ordine, può delegare con delibera, un rappresentante del medesimo Ente, a rappresentarlo in sessione d'esame. Il presente regolamento potrà essere di oggetto di revisione e viene reso disponibile sul sito dell'Ordine.

Approvato in CD	20 Febbraio 2024	Status revisioni	primo release: febbraio 2024